TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

PRESIDENZA

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI :

DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274, ART. 54;

DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART.2;

DEL CODICE DELLA STRADA, ARTT. 186 E 187 D.LGS 30/04/1992 N° 285 E SUCCESSIVE MODIFICHE;

DELL'ART. 73 COMMA 5 BIS D.P.R.9/10/1990 N.°309.

Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che, ugualmente, a norma del Codice della strada, artt. 186 e 187, all'imputato può essere applicata la pena del lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest' ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1 lett. G), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;

che l'art. 224 bis del D.Lgs n. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con la violazione delle norme del codice, il Giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'**Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI) Territoriale Sardegna**, di seguito per brevità denominato **AGCI Sardegna** , presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelle indicate nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

che l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano e Ogliastra del Ministero della Giustizia (UEPE),), con sede in Cagliari, Via Peretti, n. 1/A tel. 070/53721 - e mail: uepe.cagliari@giustizia.it, che ha favorito i contatti tra il Tribunale di Cagliari e gli Enti e Associazioni interessati al lavoro di pubblica utilità, secondo la normativa vigente sovrintende all'esecuzione della sanzione;

Tutto ciò premesso

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Francesco Sette, Presidente del Tribunale di Cagliari, giusta la delega di cui in premessa, l'AGCI Sardegna sopra indicata, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Sergio Cardia e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano e Ogliastra del Ministero della Giustizia, in persona del Dirigente Dott.ssa Rossana Carta, si conviene e si stipula di quanto segue:

Art.1

L'**AGCI Sardegna** consente che i condannati da parte del Tribunale di Cagliari, di taluno dei Giudici di Pace del circondario del Tribunale di Cagliari, nonché della Corte d'Appello di Cagliari, alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L'**AGCI Sardegna che opera nel settore sociale**, e che ha sede in Selargius, Via Peretti, n. 5 tel. 070/532271 - 070/532339; fax 070/5434344, e mail: segreteria@agcisardegna.it; sito: www.agcisardegna.it specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- Attività di Segreteria e di Archivio;
- Inserimento dati nel personal computer.

Precisa inoltre che l'**AGCI Sardegna** svolge attività in tutti i periodi dell'anno, ad esclusione del periodo dal 10 al 25 agosto per chiusura ferie estive.

Art.2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3

L'**AGCI Sardegna**, che consente a **n. 2 soggetti** di eseguire contemporaneamente la prestazione dell'attività non retribuita e comunque per un massimo di **n. 3 soggetti** nell'arco dell'anno, individua nei signori **Milva Nieddu e Giovanni Loi** le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni d'intesa con l'UEPE .

L'**AGCI Sardegna** si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'**AGCI Sardegna** si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'**AGCI Sardegna** si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.5

E' fatto divieto all'**AGCI Sardegna** di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'**AGCI Sardegna** l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni, e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art.6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art.7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'**AGCI Sardegna.**

Art.8

L'ufficio Esecuzione Penale Esterna, nella persona del preposto che il direttore individua per ogni esecuzione, sovrintende ad ogni aspetto dell'esecuzione della sanzione durante tutto il suo svolgimento, tiene i contatti col Magistrato che ha pronunciato la sentenza, relaziona periodicamente sull'andamento della misura e al termine della stessa; fornisce assistenza nei rapporti tra questi e l'**AGCI Sardegna.**

Art.9

La presente convenzione avrà la durata di tre (3) anni a decorrere dalla sua stipula e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salva disdetta che una delle parti dovrà comunicare all'altra con congruo anticipo.

Copia della presente convenzione, inclusa a cura della Segreteria del Tribunale, nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, viene trasmessa al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali nonché a tutti gli uffici giudiziari del circondario di Cagliari.

Cagliari, 15 marzo 2013

Dott. Francesco Sette
Il Presidente del Tribunale

Il Presidente dell'AGCI Sardegna
Sergio Cardia

Il Dirigente dell'UEPE
Dott.ssa Rossana Carta

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di

Cagliari ◊ Carbonia-Iglesias ◊ Medio Campidano ◊ Oristano ◊ Ogliastra

---

Prot. n. 2998/SG

m_dg 09200902204		
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI Ufficio di Registrazione		
N. 2031	02/07/2014	
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	

Cagliari, 01/07/2014

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE ORDINARIO
CAGLIARI
(tribunale.cagliari@giustizia.it)

Oggetto: Lavoro di pubblica utilità - convenzione sottoscritta il 15/03/2013 con l'associazione AGCI Associazione Generale Cooperative Italiane.

In riferimento all'oggetto, si comunica che l'Associazione AGCI ha informato questo Ufficio di avere trasferito la propria sede da Selargius, Via Peretti, n. 5 a Cagliari, Viale Monastir, n. 102, mentre restano invariati il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Rossana Carta

[redacted] agli atti
Cagliari, 2.7.2014
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Prot. 82./2024

Cagliari 01/07/2024

Scheda riepilogativa Associazione

AGCI Sardegna

Ubicazione sede	**Cagliari - Viale Monastir, n. 102**
Telefono	070/532271
E-mail	segreteria@agcisardegna.it info@agcisardegna.it
Presidente	Giovanni Angelo Loi
Tutor	Milva Nieddu e Giulia Loi
Convenzione LPU sottoscritta	15/03/2013
Durata della convenzione	3 anni
Settori in cui verranno inseriti i sottoposti a LPU	• Attività di segreteria e di Archivio • Inserimento dati cooperative • Monitoraggio e rilevazione dati cooperative
Persone accolte	• 1 persona contemporaneamente • 3 persone nell'arco di un anno

Il Presidente
Giovanni Angelo Loi

AGCI
ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE
FEDERAZIONE REGIONALE
Viale Monastir 102 - 09122 CAGLIARI
Tel. 070.532339 - Fax 070.5434344
Codice Fiscale 80009700909